

Reg.delib.n. **1980**

Prot. n. 2876/07-C15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**O G G E T T O:**

Parziale modifica deliberazione n. 1256 di data 23.06.2006 e deliberazione n. 790 di data 20.04.2007, concernenti le direttive per la fissazione dei termini di avvio, completamento e rendicontazione degli interventi.

Il giorno **14 Settembre 2007** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE**LORENZO DELLAI**

Presenti:

VICE PRESIDENTE**MARGHERITA COGO****ASSESSORI****REMO ANDREOLLI****OLIVA BERASI****OTTORINO BRESSANINI****TIZIANO MELLARINI****FRANCO PANIZZA****GIANLUCA SALVATORI**

Assenti:

MARCO BENEDETTI**MARTA DALMASO****MAURO GILMOZZI**

Assiste:

LA DIRIGENTE**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica,

l'articolo 5 del D.P.P. 20 giugno 2007, n. 13-93/leg, "Modifiche al Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/leg. (Regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.), entrato in vigore in data 29 agosto 2007 ha modificato l'articolo 28 del Regolamento di contabilità prevedendo che relativamente ai contributi o trasferimenti finanziari, i

termini di avvio, completamento e rendicontazione possano essere prorogati secondo i criteri stabiliti dalla Giunta. Precedentemente la norma stabiliva, invece, che la proroga per i suddetti termini era concedibile una sola volta.

Si rende quindi necessario definire i criteri che disciplinano le modalità secondo le quali è possibile concedere proroghe ai termini fissati per l'avvio, il completamento e la rendicontazione.

Si propone quindi di modificare l'Allegato 2 "Direttive per la fissazione dei termini di avvio, completamento e rendicontazione degli interventi" della deliberazione della Giunta provinciale n. 1256 di data 23 giugno 2006 e l'Allegato 1 "Direttive per la fissazione dei termini di avvio e rendicontazione degli interventi da applicare alle domande presentate dopo il 3 gennaio 2007" della deliberazione della Giunta provinciale n. 790 di data 20/04/2007 prevedendo che, dopo la prima proroga concessa sulla base della richiesta motivata del beneficiario e delle valutazioni della struttura competente, possono essere concesse ulteriori proroghe per un periodo massimo di un anno per ciascun termine fissato. Per chiarezza si riapprova il testo coordinato delle direttive di cui all'allegato 1 della deliberazione n. 790/2007 e il testo coordinato delle direttive di cui all'allegato 2 della deliberazione n. 1256/2006, come modificati dal presente provvedimento.

Relativamente ai trasferimenti finanziari oggetto della verifica dei residui passivi fino al 2001, si confermano invece le attuali direttive previste dall'Allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1171 del 12 giugno 2005 e s.m., che non prevedono proroghe ovvero in alcuni casi prevedono proroghe molto contenute (4/6 mesi). Infatti, le concessioni dei finanziamenti o contributi oggetto della verifica dei residui fino al 2001 sono relative ad interventi che visto il tempo trascorso, dovrebbero essere già conclusi. Tali interventi sono comunque tutelati da una norma di salvaguardia prevista all'Allegato 2 della deliberazione n. 790/2007 relativa alla possibilità di sospensione dei termini qualora i termini fissati e non più prorogabili non potessero essere rispettati per cause non imputabili ai beneficiari e verificate dalle strutture competenti.

Come già previsto dalle deliberazioni n. 1171/05, n. 2218/05, n. 1256/06 e n. 790/2007, restano ferme comunque le norme di settore più restrittive; inoltre si ribadisce che le presenti disposizioni devono essere utilizzate nei confronti dei beneficiari finali anche dagli enti delegati dalla Provincia per la concessione di finanziamenti oppure dai consorzi garanzia collettiva fidi o enti creditizi cui è affidata la procedura di concessione ed erogazione di agevolazioni provinciali.

Considerato che la II Commissione legislativa del Consiglio provinciale nella seduta del 6 giugno 2007 ha espresso parere positivo alle modifiche apportate al regolamento di contabilità ed ha richiesto di essere informata in merito ai criteri adottati per la concessione delle proroghe, si ritiene opportuno inviare, per informazione, tale provvedimento alla Commissione e a tal fine, tenendo conto del calendario delle sedute della Commissione legislativa, si ritiene opportuno stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia a decorrere dal 1 ottobre 2007.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. ed in particolare l'articolo 71;
- visto l'articolo 5 del D.P.P. 20 giugno 2007, n. 13-93/leg, "Modifiche al Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/leg. (Regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.), entrato in vigore in data 29 agosto 2007;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1171 del 10.06.2005 modificata con deliberazione n. 2218 di data 21 ottobre 2005 e deliberazione n. 1256 di data 30 giugno 2006;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 790 del 20 aprile 2007;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di modificare l'Allegato 2 della deliberazione n. 1256/2006 nel seguente modo:
 - a) al punto 1 togliere le parole: "E' fatta salva la possibilità di prorogare per una sola volta i termini di cui alle lettere a), b) e c) per fatti non imputabili al beneficiario da specificare nel provvedimento di determinazione della proroga stessa, fatto salvo disposizioni più restrittive previste nelle normative di settore.";
 - b) al punto 2 togliere le parole: "E' fatta salva la possibilità di prorogare per una sola volta tali termini per fatti non imputabili al beneficiario da specificare nel provvedimento della proroga stessa, salvo disposizioni più restrittive previste nelle normative di settore. Qualora i termini di completamento e/o di rendicontazione siano già stati fissati, gli stessi possono essere prorogati una sola volta, salvo disposizioni più restrittive previste nelle normative di settore";
 - c) al punto 3 sostituire le parole: "ai precedenti punti 1, 2 e" con le parole:" al successivo punto";
 - d) al punto 4 sostituire le parole:" Il beneficiario può richiedere una sola proroga per ogni singolo termine anche se lo stesso è stato rideterminato a seguito di proroga di un termine precedente" con le parole: "Il beneficiario può richiedere con adeguata motivazione una sola proroga per ogni singolo termine, anche se lo stesso è stato rideterminato a seguito di proroga di un termine precedente. Dopo la prima proroga il beneficiario può richiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine. Decorsi inutilmente i termini prorogati, si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 3.";
2. di modificare l'Allegato 1 della deliberazione n. 790/2007 nel seguente modo:
 - a) al punto 1 togliere le parole: "E' fatta salva la possibilità di prorogare per una sola volta i termini di avvio e rendicontazione per fatti non imputabili al beneficiario da specificare nel provvedimento di determinazione della proroga stessa, fatto salvo disposizioni più restrittive previste nelle normative di settore";
 - b) al punto 3 togliere le parole: "nel precedente punto 1 e" ;
 - c) al punto 4 sostituire le parole:" Il beneficiario può richiedere una sola proroga per ogni singolo termine anche se lo stesso è stato rideterminato a seguito di proroga di un termine precedente" con le parole: "Il beneficiario può richiedere con adeguata motivazione una sola proroga per ogni singolo termine, anche se lo stesso è stato rideterminato a seguito di proroga di un termine precedente. Dopo la prima proroga il beneficiario può richiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine. Decorsi inutilmente i termini prorogati, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti 2 e 3.";
3. di dare atto che tali disposizioni si applicano ai trasferimenti finanziari i cui termini, eventualmente prorogati, scadranno a decorrere dal 1 ottobre 2007, data di efficacia del presente provvedimento;
4. di approvare l'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che costituisce testo coordinato dell'Allegato 2 della deliberazione n. 1256/2006, riportante le modifiche di cui al punto 1;
5. di approvare l'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che costituisce testo coordinato dell'Allegato 1 della deliberazione n. 790/2007, riportante le modifiche di cui al punto 2.

BEZ

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIRETTIVE PER LA FISSAZIONE DEI TERMINI DI AVVIO COMPLETAMENTO E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'articolo 71 della legge provinciale di contabilità prevede che al fine di accelerare i procedimenti di spesa e di contenere la formazione dei residui passivi la Giunta provinciale provveda a fissare, qualora non sia già previsto dalle leggi o dai criteri di settore, il termine per il completamento e la rendicontazione di opere e interventi prevedendo in caso di inosservanza degli stessi la revoca dell'ammissibilità a finanziamento o la revoca degli interventi finanziari, la riduzione o la revoca degli impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate. In tal senso si ritiene opportuno dare alle strutture provinciali le necessarie indicazioni in merito alla:

1. fissazione dei termini per i trasferimenti finanziari per specifiche opere o interventi da concedere a decorrere dal 1° luglio 2005.

Le strutture provinciali per i trasferimenti finanziari che saranno concessi per specifiche opere o interventi a decorrere dal 1° luglio 2005 devono provvedere comunque ad individuare:

- a) termini per l'effettivo avvio delle opere e degli interventi, prevedendo, in caso d'inosservanza dei termini, la revoca dell'ammissibilità a finanziamento o la revoca degli interventi finanziari e dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate;
- b) termini per il completamento delle opere e degli interventi;
- c) termini per la rendicontazione delle opere e degli interventi che non possono essere comunque superiori a 1 anno dalla data fissata per il completamento dell'intervento,

E' possibile fissare un solo termine per avvio e completamento o per completamento e rendicontazione o un unico termine (coincidente con la rendicontazione) dandone adeguata motivazione nel provvedimento di fissazione dei termini.

L'evento considerato ai fini dell'effettivo avvio o completamento delle opere deve essere espressamente indicato nel provvedimento di fissazione dei termini o nella deliberazione di fissazione dei criteri di settore, qualora non univocamente identificato dalla normativa.

Le strutture provinciali dovranno provvedere, qualora necessario, a proporre alla Giunta provinciale l'integrazione dei criteri di settore, con le necessarie disposizioni in ordine ai termini per l'effettivo avvio e per il completamento e la rendicontazione delle opere e degli interventi nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 71 della legge provinciale di contabilità e dalla presente deliberazione; in particolare i termini previsti dai criteri di settore non possono essere superiori a quelli indicati nel presente punto 1) mentre potranno essere definiti termini inferiori.

2. fissazione dei termini per i trasferimenti finanziari per specifiche opere o interventi già concessi fino al 30 giugno 2005 che non rientrano nelle verifiche di cui all'Allegato 1.

Le strutture provinciali per i trasferimenti finanziari dovranno comunque provvedere, qualora non siano già stati fissati, a stabilire entro il 30 settembre 2005 i termini per l'avvio, il completamento e la rendicontazione delle opere o degli interventi. I termini per la rendicontazione non possono essere comunque superiori a 6 mesi dalla data fissata per il completamento dell'intervento

3. mancata osservanza dei termini.

In caso di inosservanza dei termini, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto al successivo punto 4 dovrà essere disposta la revoca dell'ammissibilità a finanziamento o dell'intervento finanziario nonché la riduzione o la revoca dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate.

4. disposizioni relative alla proroga dei termini

Il beneficiario può richiedere con adeguata motivazione una sola proroga per ogni singolo termine, anche se lo stesso è stato rideterminato a seguito di proroga di un termine precedente. Dopo la prima proroga il beneficiario può richiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine. Decorsi inutilmente i termini prorogati, si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 3.

Non sono considerate proroghe le modifiche ai termini decise autonomamente dall'amministrazione provinciale a fronte di proprie esigenze o nei casi in cui venga concesso un nuovo contributo/finanziamento/assegnazione su un'opera o intervento già precedentemente ammesso a finanziamento, qualora l'intervento per il quale è concesso il nuovo contributo impedisca il rispetto dei termini fissati per il primo contributo.

Qualora, ai fini della rendicontazione, il beneficiario debba presentare anche documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario, il beneficiario medesimo deve comunque, entro i termini di rendicontazione fissati, presentare una rendicontazione parziale con la documentazione in proprio possesso e richiedere una proroga per la presentazione della documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario.

Nei casi in cui il beneficiario abbia presentato parziale rendicontazione entro il termine di rendicontazione fissato ed eventualmente prorogato, tale termine può essere prorogato per un'ulteriore ultima volta limitatamente alla presentazione della documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario.

Nei casi in cui il beneficiario non possa rispettare i termini di completamento e/o rendicontazione fissati ed eventualmente prorogati a causa di liti o contenziosi pendenti davanti all'autorità giudiziaria fra il beneficiario stesso e la Provincia o terzi e relative all'intervento/attività per il quale è stato concesso il contributo, i termini di completamento e/o rendicontazione fissati ed eventualmente prorogati, possono essere sospesi per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali termini di possibile ricorso.

La richiesta di proroga/sospensione deve pervenire entro il termine originariamente fissato.

Nel caso in cui i termini di completamento e/o rendicontazione siano già scaduti alla data del 30 giugno 2006, la richiesta di proroga/sospensione dei termini può essere fatta entro un mese dalla comunicazione ai beneficiari della possibilità offerta dal presente provvedimento, indipendentemente dalla presentazione di

rendicontazione parziale entro il termine di rendicontazione fissato (eventualmente prorogato).

Sono in ogni caso fatte salve disposizioni più restrittive previste nelle normative di settore.

5. disposizioni particolari per i lavori delegati

Quanto indicato dal precedente punto 3 non si applica alla realizzazione di lavori delegati dalla Provincia ad altre amministrazioni (ai sensi art. 7 della L.P. 26/93).

In questi casi, trattandosi della copertura delle spese sostenute dagli enti delegati nella realizzazione di lavori di competenza della Provincia, può essere concessa anche più di una proroga per ogni termine in base alle esigenze dell'amministrazione delegata, ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini eventualmente previste negli atti che regolano la delega e si procede alla revoca della delega ed al pagamento di quanto già sostenuto dal delegato (come generalmente previsto negli atti di delega) solo qualora il mancato rispetto dei termini sia imputabile direttamente al delegato medesimo.

E' fatto salvo il rimborso da parte del delegato del maggior onere che derivi alla Provincia dall'assunzione diretta delle attività oggetto della delega o dal conferimento di una nuova delega ad ente diverso (se previsto nell'atto di delega). Per le nuove deleghe tali previsioni dovranno essere inserite espressamente nell'atto di delega.

6. disposizioni finali

Le disposizioni indicate nel presente allegato devono essere utilizzate nei confronti dei beneficiari finali anche dagli enti delegati dalla Provincia per la concessione di finanziamenti oppure dai consorzi garanzia collettiva fidi o enti creditizi cui è affidata la procedura di concessione ed erogazione di agevolazioni provinciali. A tal fine le strutture provinciali competenti per materia della Provincia potranno dare ulteriori indicazioni per l'applicazione dei presenti criteri. Il Presidente della Provincia, qualora necessario, può impartire alle competenti strutture provinciali le ulteriori indicazioni o le specificazioni necessarie per assicurare la corretta applicazione delle presenti disposizioni.

DIRETTIVE PER LA FISSAZIONE DEI TERMINI DI AVVIO E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI DA APPLICARE ALLE DOMANDE PRESENTATE DOPO IL 3 GENNAIO 2007.

L'articolo 71 e successive modifiche della legge provinciale di contabilità prevede che al fine di accelerare i procedimenti di spesa e di contenere la formazione dei residui passivi la Giunta provinciale provveda a fissare, qualora non sia già previsto dalle leggi o dai criteri di settore, il termine di avvio e di rendicontazione di opere e interventi prevedendo in caso di inosservanza degli stessi la revoca totale o parziale dell'ammissibilità a finanziamento o la revoca totale o parziale degli interventi finanziari e dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate. Tale articolo prevede inoltre che la Giunta possa stabilire le caratteristiche delle opere e degli interventi per i quali non è necessaria la fissazione del termine di effettivo avvio. In tal senso si ritiene opportuno dare alle strutture provinciali le seguenti indicazioni:

1. fissazione dei termini per i trasferimenti finanziari per specifiche opere o interventi da concedere alle domande presentate dopo il 3 gennaio 2007.

Le strutture provinciali per i trasferimenti finanziari che saranno concessi per specifiche opere o interventi, relativamente alle domande presentate dopo il 3 gennaio 2007, devono provvedere comunque ad individuare:

- a) termini per l'effettivo avvio delle opere e degli interventi, salvo quanto riportato ai periodi successivi;
 - b) termini per la rendicontazione delle opere e degli interventi;
- prevedendo, in caso d'inosservanza dei termini, la revoca dell'ammissibilità a finanziamento o la revoca totale o parziale degli interventi finanziari e dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate.

L'evento considerato ai fini dell'effettivo avvio delle opere deve essere espressamente indicato nel provvedimento di fissazione dei termini o nella deliberazione di fissazione dei criteri di settore, qualora non univocamente identificato dalla normativa.

Di seguito si elencano le caratteristiche delle opere o degli interventi per i quali non è necessario fissare un termine di avvio:

- a) finanziamento di attività gestionale che ha durata pari all'anno solare;
- b) acquisto di beni e servizi (compresi ad esempio i servizi alle imprese, i brevetti e i diritti di utilizzazione di tecnologie, il leasing, gli investimenti mobiliari e acquisti di impianti di tipo immobiliare se non compresi negli investimenti immobiliari, ecc...)
- c) opere ed interventi con spesa ammessa fino a 300.000,00 euro;
- d) finanziamenti per i quali il termine fissato per la rendicontazione sia uguale o inferiore a 24 mesi dalla data della concessione ovvero dalla data dalla quale decorre il termine medesimo.

Non è necessario fissare un termine di avvio per le opere o gli interventi rientranti nelle fattispecie definite nel precedente periodo, anche qualora la fissazione di tale termine sia previsto dai criteri di settore in base alla previgente disciplina. Il

termine di avvio dovrà invece essere fissato qualora tale termine sia previsto dalle leggi di settore.

Resta salvo quanto previsto dai criteri di settore già adottati alla data del presente provvedimento per quanto riguarda la previsione di un unico termine di avvio e completamento o avvio, completamento e rendicontazione.

2. realizzazione parziale delle opere o interventi.

Ferma restando la disciplina più restrittiva prevista nelle normative e nei criteri di settore, nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato, ma l'opera o intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.

3. mancata osservanza dei termini.

In caso di inosservanza dei termini, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto al punto 4, dovrà essere disposta la revoca totale o parziale degli interventi finanziari nonché la revoca o la riduzione dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate.

Ferma restando la disciplina più restrittiva prevista nelle normative e nei criteri di settore, la revoca parziale può essere disposta secondo le seguenti modalità:

- a) nel caso in cui l'opera o l'intervento sia stato avviato oltre il termine fissato per l'avvio, eventualmente prorogato, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%;
- b) nel caso in cui la documentazione per la rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, e comunque prima che venga adottato il provvedimento di revoca totale, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%.

Le riduzioni del finanziamento di cui ai precedenti punti a) e b) si sommano nel caso in cui si verificano entrambe le condizioni; in questo caso il finanziamento verrà ridotto nella misura del 10%.

Le riduzioni del finanziamento di cui ai precedenti punti a) e b) si applicano in via aggiuntiva alla riduzione dei finanziamenti di cui al punto 2 e alle altre possibili riduzioni previste dalle normative di settore.

Nei casi diversi da quanto sopra riportato si applica la revoca totale.

La revoca parziale o totale degli interventi finanziari determina l'obbligo di restituire eventuali somme già percepite, aumentate degli interessi legali se previsti dalle normative di settore.

4. disposizioni relative alla proroga dei termini

Il beneficiario può richiedere con adeguata motivazione una sola proroga per ogni singolo termine, anche se lo stesso è stato rideterminato a seguito di proroga di un termine precedente. Dopo la prima proroga il beneficiario può richiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine. Decorsi inutilmente i termini prorogati, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti 2 e 3.

Non sono considerate proroghe le modifiche ai termini decise autonomamente dall'amministrazione provinciale a fronte di proprie esigenze, a seguito di prescrizioni imposte dall'amministrazione provinciale o da altri soggetti o nei casi in cui venga concesso un nuovo contributo/finanziamento/assegnazione su un'opera o intervento già precedentemente ammesso a finanziamento, qualora l'intervento per il quale è concesso il nuovo contributo impedisca il rispetto dei termini fissati per il primo contributo.

Qualora, ai fini della rendicontazione, il beneficiario debba presentare anche documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario, il beneficiario medesimo deve comunque, entro i termini di rendicontazione fissati, presentare una rendicontazione parziale con la documentazione in proprio possesso e richiedere una proroga per la presentazione della documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario.

Nei casi in cui il beneficiario abbia presentato parziale rendicontazione entro il termine di rendicontazione fissato ed eventualmente prorogato, tale termine può essere prorogato per un'ulteriore ultima volta limitatamente alla presentazione della documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario.

I termini di avvio e rendicontazione fissati, eventualmente prorogati, possono essere sospesi per il periodo indicato per ciascuno dei seguenti eventi, nei casi in cui il beneficiario non possa rispettare i termini fissati a causa di:

a) liti o contenziosi pendenti davanti all'autorità giudiziaria fra il beneficiario stesso e la Provincia o terzi e relative all'intervento/attività per il quale è stato concesso il contributo: la sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali termini di possibile ricorso;

b) eventi oggettivamente riconosciuti, e non imputabili al beneficiario, attestati dalla struttura competente, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi (ad esempio calamità naturali, eventi certificati da autorità pubbliche con ordinanze o decreti, ecc..) o la rendicontazione: la sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

Il termine di avvio e di rendicontazione può essere sospeso altresì per astensioni previste dalla normativa nazionale in materia di tutela della maternità nonché per altri gravi motivi debitamente documentati (intesi come infortuni e malattie gravi), nel caso di finanziamenti di progetti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della LP 14/2005, per i quali la realizzazione del progetto è strettamente correlata ai soggetti che conducono la ricerca; la sospensione è concessa secondo la disciplina nazionale per le astensioni per maternità e per un periodo massimo di 12 mesi per gravi motivi debitamente documentati.

Con riferimento ad iniziative o interventi consistenti in progetti di enti locali volti alla certificazione/registrazione dei sistemi di gestione ambientale ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001 e del Regolamento 761/2001/CE (EMAS), i termini di avvio e rendicontazione fissati, eventualmente prorogati, possono essere sospesi nei casi in cui emergano, in fase di audit ambientale, criticità nella gestione del processo connesse ad aspetti oggettivi rilevati nell'ambito dell'organizzazione, attestate dalla struttura competente, che impediscano o ritardino l'acquisizione della certificazione ISO 14.001 o la registrazione EMAS.

La richiesta di proroga/sospensione deve pervenire entro il termine originariamente fissato.

Sono in ogni caso fatte salve disposizioni più restrittive previste nelle normative di settore.

5. disposizioni particolari per i lavori delegati

Quanto indicato dal precedente punto 4 non si applica alla realizzazione di lavori delegati dalla Provincia ad altre amministrazioni ai sensi della normativa vigente. In questi casi, trattandosi della copertura delle spese sostenute dagli enti delegati nella realizzazione di lavori di competenza della Provincia, può essere concessa anche più di una proroga per ogni termine in base alle esigenze dell'amministrazione delegata, ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini eventualmente previste negli atti che regolano la delega e si procede alla revoca della delega ed al pagamento di quanto già sostenuto dal delegato (come generalmente previsto negli atti di delega) solo qualora il mancato rispetto dei termini sia imputabile direttamente al delegato medesimo.

E' fatto salvo il rimborso da parte del delegato del maggior onere che derivi alla Provincia dall'assunzione diretta delle attività oggetto della delega o dal conferimento di una nuova delega ad ente diverso (se previsto nell'atto di delega).

Per le nuove deleghe tali previsioni dovranno essere inserite espressamente nell'atto di delega.

6. disposizioni finali

Le disposizioni indicate nel presente allegato devono essere utilizzate nei confronti dei beneficiari finali anche dagli enti delegati dalla Provincia per la concessione di finanziamenti oppure dai consorzi garanzia collettiva fidi o enti creditizi cui è affidata la procedura di concessione ed erogazione di agevolazioni provinciali. A tal fine le strutture provinciali competenti per materia della Provincia potranno dare ulteriori indicazioni per l'applicazione dei presenti criteri. Il Presidente della Provincia, qualora necessario, può impartire alle competenti strutture provinciali le ulteriori indicazioni o le specificazioni necessarie per assicurare la corretta applicazione delle presenti disposizioni.